

ACCORDO QUADRO

per la fornitura dei servizi di catering di – LOTTO

CIG

APPALTATORE:

IMPORTO NETTO: Euro (...../.....) IVA esclusa

* * * * *

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, nella persona del Direttore Generale, Roberto Conte, nato a il, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato *Appaltante*,

DALL'ALTRA

....., C.F./P.IVA, con sede legale in –
....., nella persona dell'Amministratore Unico/legale rappresentante sig./dott.
..... nato a il C.F. come risulta dalla
visura al Registro delle Imprese estratta in data .../.../..... /procuratore speciale della Società,
come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli atti di questa
Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

PREMESSO

CHE con determina dirigenziale del .../.../..... è stata aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio in epigrafe, alla società, con sede legale in –, che ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara;

CHE la spesa complessiva, presunta e non garantita, derivante dall'attuazione del presente Accordo Quadro, per l'affidamento dei citati servizi, pari ad euro, IVA esclusa, graverà sui fondi delle singole strutture ordinanti;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

CHE, come da comunicazione del .../.../..... rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia a carico della suindicata e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011,

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro così come l'offerta tecnica e l'offerta economica, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato tecnico e i relativi allegati, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura dei servizi di catering in favore delle strutture dell'Università degli Studi di Milano; il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico facente parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegato.

ART. 3 – Importo dell'Accordo Quadro

L'importo dell'Accordo Quadro, presunto e non garantito, è di euro, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista una clausola di revisione del prezzo. Si richiama l'art. 14 - bis del Capitolato.

ART. 4 – Durata dell'Accordo Quadro

La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in due anni, decorrenti dal lunedì successivo alla data di stipula del presente contratto.

L'Accordo Quadro deve inoltre ritenersi concluso nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle richieste di servizi oggetto d'appalto, inoltrate dalle diverse Strutture dell'Amministrazione, raggiunga l'importo massimo previsto dal precedente art. 3 prima della sua naturale scadenza.

Qualora alla scadenza del biennio di durata il valore dell'Accordo Quadro non fosse ancora esaurito, l'Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal

caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.

Si richiama l'art. 4 del Capitolato d'Appalto.

ART. 5 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico con i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente Accordo Quadro, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in –

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.

Circa le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si

richiamano interamente gli articoli da 5 a 13 del Capitolato tecnico.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Accordo Quadro non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 13.

ART. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato tecnico o da altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

ART. 10 - Pagamenti

Per le modalità di fatturazione e i pagamenti, si richiama integralmente l'art. 14 del Capitolato tecnico.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 13.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dall'Appaltatore per penali, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 11 – Cessione del contratto e cessione del credito

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023, è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 12 – Penali

In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica, l'Appaltante applicherà le penali riportate nella tabella dell'art. 21 del Capitolato tecnico, qui espressamente richiamate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali

verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L'Appaltatore, in tal caso, dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Resta comunque salva la possibilità per l'Appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere l'Accordo quadro, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni contrattuali, del capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro al verificarsi delle condizioni e nelle modalità previste dall'art. 22 del Capitolato d'Appalto.

ART. 14 – Diritto di recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltante ha il diritto di recedere, in ogni momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a venti giorni.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia all'art. 23 del Capitolato.

ART. 15 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 16 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs 36/2023, la cauzione definitiva n. rilasciata in data da, di importo pari a euro, contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 20 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse; nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 40 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse; nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 60 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse e, infine, nella misura di un ulteriore 20 per cento dell'iniziale importo garantito, al raggiungimento di un ammontare ordinato e liquidato pari al 80 per cento dell'importo contrattuale del lotto di interesse. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica,

attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato d'Appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 31, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 17 - Coperture assicurative

Si dà atto che l'Appaltatore ha consegnato copia del certificato di assicurazione RCT/RCO relativo alla polizza assicurativa n., emesso da in data per un massimale di copertura pari a euro

L'Appaltatore si obbliga a produrre, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle predette polizze.

ART. 18 – Subappalto

L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto *oppure*

L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di legge, indicando le seguenti attività:

-;

-;

-

Si richiama integralmente l'art. 15 - bis del Capitolato d'Appalto.

ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà in possesso dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

Le competenze e le attività del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, le modalità e le tempistiche di redazione dei verbali di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni nonché le operazioni di verifica di conformità sono disciplinate dagli articoli 18, 19 e 20 del Capitolato d'Appalto, cui si fa integrale rinvio.

ART. 21 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Accordo Quadro.

Si richiama integralmente l'art. 24 del Capitolato d'Appalto.

ART. 22 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, le eventuali spese di registro nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 23 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute

definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 24 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo ed accentandolo in ogni sua parte.

ART. 25 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 26 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Si rinvia integralmente all'art. 28 del Capitolato d'appalto.

._°_°_°_°_

Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale dott. Roberto Conte

Per -

Per, con espressa accettazione degli artt. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, e 23

-,